

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7286 del 22/12/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHERO NEI COMUNI DI GROPPARELLO E LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHERO - USO: PASSERELLA - RICHIEDENTE: SEGALINI CATIA - PRATICA: PCPPT1007 - PROCEDIMENTO: 35786/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7590 del 22/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHERO NEI COMUNI
DI GROPPARELLO E LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA:
TORRENTE CHERO - USO: PASSERELLA - RICHIEDENTE: SEGALINI
CATIA - PRATICA: PCPPT1007 - PROCEDIMENTO: 35786/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 2021 del 06/05/2021 con il quale questo Servizio ha determinato di assentire alla Signora Segalini Catia (C.F.: SGLCTA73C52G535E), il cambio della titolarità dell'atto di concessione n. 2042 del 07/03/2013 a firma dell'allora competente Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna (Procedimento PCPPT1007), in precedenza rilasciato al Signor Segalini Giancarlo, concernente il rinnovo della concessione per il mantenimento in essere di una passerella sul Torrente Chero in Località Molino Segalini nei Comuni di Lugagnano Val d'Arda e Gropparello (PC), in un tratto identificato catastalmente al foglio 28, mappale 741 N.C.T. del Comune di Gropparello (in sponda sinistra) e al foglio 21, mappale 160 N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (in sponda destra), con scadenza il 01/12/2024;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 190762 in data 22/10/2024, con la quale la summenzionata Signora Segalini Catia (C.F.: SGLCTA73C52G535E), ha provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica in dotazione a Agenzia, si è accertato che l'area occupata con la passerella di cui trattasi è correttamente identificata catastalmente al foglio 28, fronte mappale 741, N.C.T. del Comune di Gropparello (in sponda sinistra) e al foglio 21, fronte mappale 160, N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (in sponda destra), pertanto è necessario, con il presente atto provvedere a meglio definire

l'identificazione catastale dei terreni demaniali oggetto di concessione di cui trattasi e a modificare la planimetria allegata al disciplinare;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 04/12/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 370 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 0077412 in data 28/10/2025);

EVIDENZIATO che nel succitato parere espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, viene richiesto di fornire entro anni 1 (uno) alla stessa Autorità Idraulica una relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura con il Torrente Chero, coerentemente con gli obblighi di legge imposti dalla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico";

ACCERTATO altresì che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 456,76 a titolo di deposito cauzionale (€ 125,00 versati il 10/02/2010, € 125,00 in data 28/04/2021, nell'ambito dei procedimenti finalizzati rispettivamente con gli atti n. 7118 del 02/07/2010 a firma dell'allora competente Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna e n. 2228 in data 06/05/2021 e di cui la presente si pone come rinnovo ed € 206,76 in data 21/11/2025);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Signora Segalini Catia (C.F.: SGLCTA73C52G535E), il rinnovo della concessione per l'occupazione con passerella ad una corsia e ad uso privato, di area demaniale del Torrente Chero in Località Molino Segalini nei Comuni di Gropparello e Lugagnano Val d'Arda (PC), in un tratto identificato catastalmente al foglio 28, fronte mappale 741 N.C.T. del Comune di Gropparello (in sponda sinistra) e al foglio 21, fronte mappale 160 del N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (in sponda destra), secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento: PCPPT1007);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) di dare atto che l'efficacia della presente concessione è condizionata** al ricevimento, entro 1 anno dalla presente, di relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente con il torrente Chero, coerentemente con gli obblighi di legge imposti dalla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico", così

come indicato nel Nulla-osta Idraulico accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **456,76** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale

delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla signora Segalini Catia (C.F.: SGLCTA73C52G535E), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PCPPT1007.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Chero con passerella ad una corsia in ferro e calcestruzzo di 56 m di lunghezza, ad uso privato, ubicata in Località Molino Segalini nei Comuni di Lugagnano Val D'Arda e Gropparello (PC), identificazione in sponda sinistra idraulica, al N.C.T. del Comune di Gropparello al foglio 28 fronte mappale 741 e in sponda destra idraulica al foglio 21 fronte mappale 160 del N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda, come da elaborato planimetrico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione, ma come esplicitato nel parere idraulico condizionato rilasciato dall'Autorità Idraulica ovvero l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 227995 del 17/12/2024 entro il termine, di **anni 1 (uno)**, il Concessionario dovrà presentare all'Autorità Idraulica uno studio di compatibilità redatto secondo le disposizioni della direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **456,76**.
2. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **456,76**.
3. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute :
 - nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione

Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 192367 del 29/10/2025, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

- nella concessione delle Regione Emilia-Romagna Det. n. 2042 del 07/03/2013 e di seguito riportate:
 1. *“l’esecuzione, da parte del Concessionario di tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d’acqua nella zona interessata dall’attraversamento;*
 2. *la manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, per mantenere sgombra la luce del ponte, da eseguirsi previa comunicazione all’Autorità Idraulica”;*
 3. *la manutenzione straordinaria per interventi strutturali, da eseguirsi previa presentazione di apposita istanza e conseguente provvedimento autorizzativo da parte dell’Autorità Idraulica;*
 4. *la gestione del transito sulla passerella e relativo accesso dalla strada provinciale, finalizzati a garantire la sicurezza delle maestranze e dei veicoli in transito, saranno a totale carico del Concessionario”.*

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



La sottoscritta Segalini Catia (C.F.: SGLCTA73C52G535E), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 25/11/2025, firmato per accettazione dalla concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[Procedimento PCPPT1007]

[Pratica 35786/2024]

Risposta al prot. ARSTPC n. 78405 del 11/11/2024

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - Area Demanio Idrico - Procedimento PCPPT1007 - Pratica 35786/2024 - Richiesta di rinnovo concessione per attraversamento con passerella del torrente Chero nei Comuni di Lugagnano Val d'Arda e Gropparello (PC) - Richiedente: Segalini Catia - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-2228 del 06/05/2021 veniva formalizzato il cambio di titolarità di detta concessione dal titolare Sig. Segalini Giancarlo al nuovo Concessionario Sig.ra Segalini Catia, attuale *Richiedente*;
- con nota ARSTPC n. 78405 del 11/11/2024 l'Ufficio SAC - ARPAE di Piacenza richiede il parere idraulico a Questo Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per il rinnovo, senza modifiche, di concessione per attraversamento di area demaniale di pertinenza del torrente Chero ad uso passerella carrabile, come richiesto dal nuovo Concessionario Sig.ra Segalini Catia (nel seguito, *Richiedente*). Dette aree demaniali interessate dall'interferenza sul torrente Chero sono catastalmente identificate all'N.C.T. dei Comuni di Lugagnano Val d'Arda (PC) e Gropparello (PC) come di seguito riportato:

foglio 28 fronte mappale 741 al N.C.T. del Comune di Gropparello (PC) in sponda sinistra;

foglio 21 fronte mappale 160 al N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) in sponda destra.

Vista la documentazione trasmessa a Questo UT:

-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 2 - 3_testoemail_7495439
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 2 - 3_testoemail_7495439
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 3 - 1_20241020_093009
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 3 - 1_20241020_093009
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 4 - 2_20241020_093350
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 4 - 2_20241020_093350
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 5 - 0_PG20241907622844315868621567065_timbrato
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 5 - 0_PG20241907622844315868621567065_timbrato
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 6 - Relazione_tecnica_
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 7 - ATTO_DEL_2021_-_cambio_titolarità_-_DAMB20212228
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 8 - DET_RER_n.7118_del_02.07.2010_PCPPT1007
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - Allegato N° 9 - ATTO_DEL_2013_-_SEGALINI_-_GIANCARLO_-_DPG20132261
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - File primario - 3)_PCPPT1007_Richiesta_pareri_SEGALINI_CATIA_firmato.pdf
-  Prot_11-11-2024_0078405_E - File primario - 3)_PCPPT1007_Richiesta_pareri_SEGALINI_CATIA_firmato.pdf

Considerato che:

- stante a quanto riportato dall'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza, la richiesta è riconducibile alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche";
- dette aree demaniali ricadono in parte in zone ad elevato rischio idraulico e classificate di pericolosità idraulica P3 secondo P.G.R.A. vigente, interessate pertanto da alluvioni frequenti;
- l'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po ha allegato alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) la Direttiva n. 4 contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e relativa integrazione (direttiva banchine) con delibera 9/2010 e la Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica allegate alle norme d'attuazione del P.A.I. Al paragrafo 3.3 della prima Direttiva sono articolati i criteri di compatibilità idraulica per i ponti ed i rilevati di accesso esistenti. In particolare: *"Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla osta idraulico) definiscono, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento."*;
- la concessione di cui si richiede il rinnovo è fondata sul parere idraulico dell'allora Autorità idraulica competente sul tratto di torrente Chero in argomento, trattandosi d'infrastruttura interferente di vecchia datazione;
- lo Scrivente Ufficio Territoriale, a tutt'oggi, non ha elementi tecnici per esprimersi, attraverso un parere idraulico fondato, nel merito della relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente in quanto non presente tra la documentazione d'accompagnamento allegata all'istanza da istruire né reperibile a mezzo delle fonti di cui lo stesso UT dispone.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

ai soli fini idraulici, per il rinnovo, senza modifiche, di concessione per attraversamento di area demaniale di pertinenza del torrente Chero ad uso passerella carrabile, come richiesto dalla Sig.ra Segalini Catia in qualità di *Richiedente*. Dette aree demaniali interessate dall'interferenza sul torrente Chero sono catastalmente identificate all'N.C.T. dei Comuni di Lugagnano Val d'Arda (PC) e Gropparello (PC) come di seguito riportato:

foglio 28 fronte mappale 741 al N.C.T. del Comune di Gropparello (PC) in sponda sinistra;
foglio 21 fronte mappale 160 al N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) in sponda destra. Corso d'acqua demaniale: TORRENTE CHERO.

La concessione all'uso per attraversamento carrabile risulta subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere idraulico:

- sono da intendersi confermate tutte le prescrizioni idrauliche facenti parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-2228 del 06/05/2021 in quanto ricomprese nel Disciplinare di concessione all'art. 7 e già contenute nella concessione n. Det. 2042 del 07/03/2013;
- il *Richiedente* è tenuto, entro e non oltre anni **uno** (1) dal ricevimento del presente atto, ad aggiornare - o produrre se non esistente - e rendere disponibile a Questo U.T. la relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente con il torrente Chero coerentemente con gli obblighi di legge imposti dalla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico" in modo che Questa Autorità idraulica possa eventualmente dettare prescrizioni per l'esercizio dell'opera in coerenza con il dettato della Direttiva fino all'adeguamento strutturale a norma - qualora necessario in esito alla relazione idraulica medesima - dell'opera viaria interferente. Resta inteso che eventuali futuri rinnovi della concessione d'uso per attraversamento carrabile saranno subordinati all'efficacia della presente prescrizione idraulica;
- il *Richiedente* dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 commi 2-3 del T.U. R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del torrente Chero nel tratto interferente, di monte e di valle, con l'attraversamento, provvedendo alla contestuale manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio carico, di tutte le opere di difesa idraulica connesse all'infrastruttura interferente;
- il *Richiedente* è tenuto, a proprio carico, al contenimento periodico della vegetazione, per un'ampiezza di 20 m a monte e 20 m a valle dell'attraversamento, provvedendo all'allontanamento di tronchi e ramaglie dall'alveo demaniale e smaltendo il materiale legnoso in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia; tale obbligo d'intervento a carico del *Richiedente* s'intende esteso anche ai casi di ostruzione dell'alveo demaniale cagionato dall'eventuale accumulo di legname fluitato in prossimità delle pile dell'infrastruttura interferente, il quale deve essere prontamente rimosso al fine di assicurare il regolare regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Chero;
- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione per tutta la durata della concessione in uso, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

- per quanto concerne la sicurezza idraulica, in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua torrente Chero, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari, quali accessi controllati, varchi e vie di fuga, affinché la fruibilità della passerella pedonale possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori e frequentatori delle aree stesse, prevedendo anche l'eventuale interdizione al passaggio, ancorché pedonale, sulla passerella carrabile in caso di avverse condizioni meteorologiche che facciano supporre il verificarsi di possibili piene non prevedibili con congruo preavviso;
- in generale, la sicurezza dei luoghi, nei confronti delle piene, ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area quali la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone, è a totale carico del *Richiedente*;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, ambiente e cose;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione in essere risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Chero interessato, al suo alveo, suoi argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione risulta ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso e ad eventuali piene improvvise. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle aree concesse in relazione alla loro fruizione. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage>) al fine di valutare l'interdizione al transito, ancorché pedonale, nelle aree a rischio d'esondazione in qualsiasi momento in concomitanza di un qualunque codice di allerta, giallo - arancione - rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia responsabilità, pretesa o controversia, anche di carattere giudiziale, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.